



LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2021, N. 15
Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti - articolo 7
registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

REQUISITI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI.

Articolo 1
Definizioni

1. Il presente atto, in attuazione dell'articolo 7 della L.R. n. 15/2021 - Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti – disciplina:
 - a) i requisiti e le modalità di iscrizione e di cancellazione al Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti di seguito denominato "Registro";
 - b) il numero minimo degli iscritti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n. 15/2021;
 - c) i criteri e le modalità con cui il legale rappresentante dell'associazione invia la comunicazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 7 nonché il numero aggiornato degli iscritti.

2. Ai fini del presente atto si intende:
 - **Per attività di tutela dei consumatori e degli utenti** si intendono le attività volte a garantire e tutelare i diritti agli stessi riconosciuti dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni) e dalla legge regionale 8 luglio 2021, n. 15

 - **Per iscritti** coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire all'associazione. Ai fini del presente atto sono computate le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile ovvero, nel caso in cui detto pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla sottoscrizione di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

 - **Per pratica**: l'insieme di documenti, identificato da un numero di repertorio, afferente ad una specifica procedura in cui l'associazione agisce in rappresentanza del richiedente;

 - **Per consulenza**: parere fornito all'utente da un professionista ovvero da un operatore ed avente ad oggetto elementi conoscitivi e concettuali, indicazioni e modulistica, finalizzati a fornire soluzione alle problematiche sottoposte dagli utenti alle associazioni, sia direttamente sia attraverso l'attivazione di altre organizzazioni. La consulenza può essere effettuata presso lo sportello, nonché per telefono o tramite posta elettronica.

 - **Per sede regionale** il luogo fisico in cui vengono svolte attività amministrative e di coordinamento dell'associazione sia a livello regionale che per le sedi operative presenti sul territorio regionale, in cui sia sempre possibile verificare il possesso dei requisiti previsti. La



sede regionale può essere anche sede di sportello regionale qualora presenti le caratteristiche per le medesime indicate.

- **Per sede provinciale** il luogo fisico in cui vengono svolte attività amministrative e di coordinamento dell'associazione sia a livello provinciale che per gli sportelli territoriali e le sedi operative presenti sul territorio provinciale. La sede provinciale può essere anche sede di sportello provinciale qualora presenti le caratteristiche per le medesime indicate.
- **Per sportello**: luogo fisico di proprietà, in affitto o comodato d'uso, comprovato da scrittura privata, con la seguente dotazione minima:
 - 1) una scrivania;
 - 2) un computer nonché di software adeguato alla gestione della firma digitale, della posta elettronica certificata e degli altri strumenti necessari alla gestione dell'attività documentale;
 - 3) un telefono;
 - 4) un archivio sia fisico che telematico delle relative pratiche;
 - 5) All'esterno dell'edificio che ospita lo sportello deve essere apposta una targa contenente l'indicazione dello sportello medesimo, o almeno la relativa iscrizione sul campanello.
- **Per sede operativa o punto di assistenza** il luogo fisico accessibile ai cittadini, chiaramente riconoscibile e identificabile, in cui le associazioni svolgono le attività di tutela dei consumatori e degli utenti.

Articolo 2

Requisiti per iscrizione al registro

1. Possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 7 della l.r. 15/2021 le associazioni regionali senza fini di lucro, costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, come associazioni di consumatori, da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda.
2. Le associazioni, di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) effettiva rappresentanza sociale;
 - b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;
 - c) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale.

Articolo 3

Rappresentanza sociale

1. L'effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
 - a) numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro nazionale non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione marchigiana;
 - b) presenza su almeno 3 province della regione Marche.

Articolo 4

Strutturazione regionale e decentrata

1. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno tre province diverse delle Marche.



2. Lo sportello è il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio. Ciascuno dei suddetti sportelli/sedi è coordinato da un responsabile nominato dall'associazione e può avere, oltre alla sede principale, più sedi operative, denominate punti di assistenza, nell'ambito della stessa provincia. La sede provinciale garantisce l'apertura al pubblico, per almeno 4 giorni alla settimana, con un orario complessivamente non inferiore a tre ore giornaliere, mentre la sede regionale garantisce un'apertura di 4 giorni la settimana con orario di 4 ore giornaliere.

Articolo 5

Attività continuativa sul territorio regionale

1. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale è comprovato dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
 - a) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, adottato almeno tre anni prima rispetto alla data di presentazione della istanza di iscrizione, da cui si evinca autonomia funzionale ed un ordinamento a livello regionale eletto su base democratica;
 - b) documentazione attestante l'apertura di tre sportelli o sedi in tre diverse province delle Marche in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;
 - c) elenchi degli iscritti relativi agli ultimi tre anni aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - d) avere come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, un ordinamento a base democratica e svolgere l'attività di tutela dei consumatori ed utenti, con continuità, in ambito regionale, da almeno tre anni anteriormente alla domanda di iscrizione al registro;
 - e) tenuta dei libri contabili e redazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con specifica l'indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo. L'associazione che opera nella Regione Marche deve essere in possesso di autonomo codice fiscale/partita Iva rispetto all'associazione Nazionale cui aderisce;
 - f) avere un sito regionale o una sezione del sito nazionale dedicata all'attività regionale in cui siano rese disponibili in forma pubblica lo statuto, l'organigramma, il bilancio, il numero dei soci iscritti e le attività svolte negli ultimi due anni, l'elenco aggiornato delle sedi e degli sportelli aperti al pubblico con i relativi contatti, la modalità di iscrizione e quota associativa, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Articolo 6

Associazioni Federate

1. Per le associazioni costituite sotto forma di federazione, i requisiti di cui al presente atto devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate fermo restando l'obbligo di tenuta di un unico registro degli iscritti in cui ciascuno è considerato una sola volta anche se iscritto a più associazioni federate.



2. Il requisito dell'antiorità della costituzione deve essere posseduto da tutte le associazioni federate.

Articolo 7 **Criteri dei rappresentanti legali**

1. I rappresentanti legali non devono avere subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori di aziende di produzione e/o servizi, in qualsiasi forma costitutiva, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Articolo 8 **Attività precluse**

1. Le associazioni non devono svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non devono avere interessi con imprese di produzione, di distribuzione e con attività professionali; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione di tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori.

Articolo 9 **Iscrizione nel Registro delle Associazioni già iscritte ai sensi della L.R. n. 14/2009**

1. Le associazioni dei consumatori, già iscritte nel registro di cui all'articolo 4 della L.R. 14/2009, sono iscritte al registro di cui all'articolo 7 della legge regionale 15/2021, fatta salva la verifica dei requisiti di cui al medesimo articolo 7.
2. Ai fini della conferma della iscrizione nel registro, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1, presentano:
 - una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione con la quale si manifesta la volontà di voler continuare ad essere iscritta nel nuovo registro regionale;
 - la documentazione e le dichiarazioni integrative necessarie e tassativamente previste dal citato articolo 7 entro e non oltre 45 giorni dall'approvazione del presente atto.
3. Le associazioni già iscritte al registro ai sensi della L.R. n. 14/2009 che non provvedono nei termini a quanto richiesto al comma precedente, sono cancellate d'ufficio.

Articolo 10 **Procedimento per l'iscrizione al Registro**

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro le associazioni, In sede di prima applicazione, entro il termine di 45



giorni dalla pubblicazione del presente atto, presentano alla Regione Marche, Settore tutela dei Consumatori – via Tiziano n. 44 - Ancona, apposita domanda su modulistica regionale, sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Per gli anni successivi, le domande di prima iscrizione al registro, sono presentate dal 15 gennaio al 15 febbraio al settore Tutela dei consumatori Via Tiziano n. 44 – Ancona. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della domanda con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
5. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.

Articolo 11 Documentazione

1. La domanda di iscrizione al registro deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia conforme all'originale dello statuto regionale e atto costitutivo, adottati in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione, o in alternativa copia conforme all'originale dello statuto nazionale e atto costitutivo con data anteriore di almeno tre anni, unita a idonea documentazione comprovante la costituzione dell'Associazione regionale delle Marche, quali verbale assemblea soci e/o scrittura autenticata e/o registrata, dove risulti la costituzione dell'associazione regionale Marche da almeno tre anni rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione;
 - b) autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
 - il numero dei soci iscritti, nella Regione Marche;
 - che l'associazione regionale Marche è in possesso di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione dei dati anagrafici e delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - che l'associazione svolge con continuità in ambito regionale da almeno tre anni antecedenti alla domanda di iscrizione al registro, l'attività di tutela dei consumatori. L'autocertificazione deve essere corredata da una relazione comprovante un'adeguata e continua attività svolta nei tre anni precedenti nell'ambito della regione, nonché ogni elemento utile ad inquadrare l'attività e l'area in cui opera l'associazione sul territorio regionale, con particolare riferimento alle tematiche trattate, alle Province e ai Comuni serviti, alle sedi operative attive, ai contatti avviati, alle campagne di informazione ed educazione effettuate, ai siti web resi operativi, alle pratiche di consulenza ed assistenza svolte. Tale relazione dovrà essere redatta su apposita modulistica regionale. L'attività svolta deve essere dimostrata da idonea documentazione.



- c) autocertificazione da cui risulti:
- che i propri rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestano la qualifica di imprenditori di aziende di produzione e/o servizi in qualsiasi forma costitutiva, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
 - la sussistenza di un ordinamento a base democratica;
 - di non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, la non connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e l'impegno a mantenere tali preclusioni.
- d) copia del bilancio annuale, regolarmente approvato dagli organismi regionali, delle entrate e delle uscite con specifica indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;
- e) relazione redatta su modulistica regionale, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti:
- Sede regionale/Sportello – indirizzo- telefono – e-mail;
 - Sede provinciale/Sportello – indirizzo – telefono – e-mail;
 - dati anagrafici del legale rappresentante dell'associazione Regionale;
 - dati anagrafici del responsabile dell'associazione Provinciale;
 - dati anagrafici dei soggetti che operano all'interno dell'associazione nella Regione;
 - composizione degli organi sociali regionali;
 - codice fiscale o Partita Iva dell'associazione regionale Marche.
2. Le domande incomplete, o mancanti anche di una sola delle documentazioni di cui ai punti a) b) c) d) e) o presentate fuori dai termini previsti, sono irricevibili. Della irricevibilità della domanda viene data comunicazione scritta all'associazione richiedente l'iscrizione al registro.

Articolo 12

Mantenimento Iscrizione registro

1. Le associazioni già iscritte nel registro devono presentare entro il 30 settembre di ogni anno:
 - copia del bilancio annuale delle entrate e delle uscite regolarmente approvato dagli organismi regionali e sottoscritto dal legale rappresentante;
 - autocertificazione concernente il numero degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per province;
 - documentazione su eventuali modifiche intervenute rispetto alle dichiarazioni presentate in fase di prima iscrizione;
 - relazione da cui si evinca la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento e descrizione dell'attività svolta nell'ultimo anno.
2. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, anche ai fini dell'aggiornamento del registro.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al punto 1 è equiparata alla perdita dei requisiti con conseguente cancellazione dal registro fatto salvo una proroga motivata di 15 giorni.



Articolo 13

Aggiornamento annuale del registro

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale procede all'aggiornamento del registro con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Articolo 14

Cancellazione dal registro

1. La perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, Art.11, del presente atto, comporta la cancellazione dal registro.
2. La cancellazione dal registro è adottata con decreto del dirigente competente e comunicata all'associazione interessata.
3. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul BUR Marche e sul sito regionale.
4. L'associazione cancellata dal registro può presentare la domanda di nuova iscrizione dopo che sono trascorsi due anni dalla cancellazione.

Articolo 15

Norme finali

1. Con l'entrata in vigore della presente deliberazione Il registro di cui alla legge regionale 14/2009 perde efficacia e viene sostituito a tutti gli effetti di legge dal registro di cui alla legge regionale 15/2021.
2. Le associazioni dei consumatori già iscritte al Registro regionale di cui alla ex L.R. 14/2009 continuano a svolgere le attività in corso fino alla conclusione delle stesse.
3. L'ufficio regionale competente predisporrà la modulistica necessaria per l'attuazione della presente deliberazione che sarà approvata con decreto dirigenziale.
4. Il registro delle associazioni riconosciute, riporta per ciascuna di esse i relativi estremi identificativi ed i dati statutari, oltre ad una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'associazione, il numero degli iscritti, le aree di competenza ed ogni elemento utile ad identificarne l'attività.